

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2022
383/2022/R/GAS

DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2019 E RIDETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2014 PER ALCUNI IMPIANTI DI UN'IMPRESA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1215 riunione del 2 agosto 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvata con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 532/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2015, 290/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 260/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2016, 516/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 516/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2016, 686/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 686/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 521/2017/E/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 741/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 741/2017/R/gas);
- la deliberazione 14 giugno 2018, 327/2018/E/gas (di seguito: deliberazione 327/2018/E/gas);
- la deliberazione 9 luglio 2019, 296/2019/E/gas di seguito: deliberazione 296/2019/E/gas);
- la deliberazione 5 marzo 2019, 74/2019/E/gas (di seguito: deliberazione 74/2019/E/gas);

- la deliberazione 5 marzo 2019, 75/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 75/2019/R/gas);
- la deliberazione 16 luglio 2019, 305/2019/R/gas;
- la deliberazione 11 febbraio 2020, 34/2020/R/gas;
- la deliberazione 3 marzo 2020, 52/2020/E/gas (di seguito: deliberazione 52/2020/E/gas);
- la deliberazione 17 marzo 2020, 65/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 65/2020/R/gas);
- la deliberazione 12 maggio 2020, 163/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 163/2020/R/gas);
- la deliberazione 14 luglio 2020, 268/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 268/2020/R/gas);
- la deliberazione 4 agosto 2020, 309/2020/R/gas;
- la deliberazione 22 dicembre 2020, 567/2020/R/gas (di seguito: 567/2020/R/gas);
- la deliberazione 9 marzo 2021, 90/2021/E/gas (di seguito: 90/2021/R/gas);
- la deliberazione 23 marzo 2021, 116/2021/R/gas;
- la deliberazione 1 giugno 2021, 232/2021/R/gas;
- la deliberazione 13 luglio 2021, 302/2021/R/gas;
- la deliberazione 14 settembre 2021, 377/2021/E/gas (di seguito: 377/2021/E/gas);
- la deliberazione 21 dicembre 2021, 596/2021/R/gas (di seguito: 596/2021/R/gas);
- la deliberazione 8 marzo 2022, 96/2022/C/gas (di seguito: 96/2022/C/gas);
- la deliberazione 12 aprile 2022, 171/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 171/2022/R/gas);
- la deliberazione 19 luglio 2022, 334/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 334/2022/R/gas);
- la comunicazione di 2i Rete Gas Impianti Spa del 5 ottobre 2018, protocollo Autorità 28528/A (di seguito: comunicazione 5 ottobre 2018);
- le comunicazioni di risultanze istruttorie in relazione ai premi e alle penalità 2019 inviate dalla Direzione Infrastrutture (protocolli Autorità 11 luglio 2022 30309 per Italgas Reti S.p.A e 30310 per Ascoli Reti Gas S.r.l.; 12 luglio 2022 30490 per Centria, 30492 per 2i Rete Gas S.p.A., 30493 per Unareti S.p.A., 30494 per Coop. Pomilia Gas S.c.r.l.; protocollo Autorità 13 luglio 2022, 30581);
- la comunicazione di Ascoli Reti Gas S.r.l. del 14 luglio 2022, protocollo Autorità 30867 (di seguito: comunicazione 14 luglio 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30 della RQDG contiene disposizioni generali in relazione ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione e in particolare dispone che:
 - i premi e le penalità derivanti dall'applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza siano calcolati su base impianto di distribuzione del gas naturale;

- siano soggette al sistema incentivante le imprese distributrici di gas naturale che gestiscono impianti di distribuzione con almeno 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013;
- le imprese distributrici abbiano facoltà di richiedere la partecipazione ai recuperi di sicurezza per tutti gli impianti di distribuzione gestiti con meno di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013;
- il sistema incentivante i recuperi di sicurezza prevede, agli articoli 31 e 32 della RQDG, un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso due componenti:
 - la componente dispersioni, finalizzata a incentivare la riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi, che fa riferimento a un percorso di miglioramento fissato *ex-ante* dall'Autorità per impianto di distribuzione (livelli di partenza e i livelli tendenziali, di cui al comma 32.6 della RQDG);
 - la componente odorizzazione, finalizzata a premiare un maggior numero di misure del grado di odorizzazione del gas rispetto al minimo annuale obbligatorio fissato dall'Autorità;
- in particolare:
 - il valore della componente dispersioni, dimensionata in funzione del numero di clienti finali e di un parametro che riflette il costo medio riconosciuto, dipende: 1) dal grado di raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi; 2) da un fattore incentivante relativo all'installazione dei sistemi di tele sorveglianza dello stato di protezione catodica delle reti in acciaio; 3) da un fattore incentivante relativo all'installazione di sistemi di telecontrollo dei gruppi di riduzione finale e, limitatamente alle imprese con reti da risanare che non abbiano optato per l'obbligo di risanamento o sostituzione del 100% delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo entro il 2016; 4) da un ulteriore fattore modulante, che ha lo scopo di modulare i premi e le penalità in funzione dell'effettivo comportamento dell'impresa nel risanare o sostituire le condotte in ghisa con giunti canapa e piombo;
 - il valore della componente odorizzazione dipende dal numero di misure del grado di odorizzazione, secondo una funzione discreta individuata al comma 31.1 della stessa RQDG e da un fattore modulante dipendente a sua volta dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione non ammodernati al 31 dicembre 2013 e dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione ammodernati successivamente;
- l'impresa distributtrice, qualora per l'anno di riferimento abbia diritto per un impianto di distribuzione a premi correlati alle componenti odorizzazione e dispersioni:
 - nel caso di un incidente da gas combustibile sul medesimo impianto di distribuzione accaduto per responsabilità della stessa impresa distributtrice subisce una riduzione dei premi, ai sensi del comma 35.1 della RQDG;

- nel caso di accertamento di livelli di odorizzazione non conformi alla normativa vigente, a seguito di controlli sulla qualità del gas distribuito nel medesimo impianto effettuati dall’Autorità, perde i premi, ai sensi del comma 35.3 della RQDG;
- nel caso in cui per il medesimo impianto di distribuzione sia accertato il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di servizio previsti dall’articolo 12 della RQDG, perde i premi, ai sensi del comma 35.4 della RQDG;
- in relazione alla predisposizione del Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas di cui all’articolo 12, comma 4, della RQDG (di seguito: RVR), con la deliberazione 741/2017/R/gas, l’Autorità ha precisato che, a partire dall’anno di riferimento 2017, la mancata predisposizione dell’RVR, pur in assenza di materiale critico, determina comunque l’annullamento dei premi ai sensi dell’articolo 35, comma 4, della RQDG;
- nei casi di interconnessioni e separazioni degli impianti di distribuzione, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 34, della RQDG, l’Autorità procede annualmente ad aggiornare i livelli tendenziali ai fini della determinazione dei premi e delle penalità per ogni restante anno del periodo di regolazione.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 28 della RQDG prevede che le imprese distributrici trasmettano all’Autorità, entro il 31 marzo, dati, informazioni e dichiarazioni relativi alla sicurezza e alla continuità del servizio dell’anno di riferimento;
- l’articolo 28, comma 15, della RQDG prevede che l’impresa distributtrice possa inviare, nel periodo intercorrente tra l’1 maggio e il 31 luglio di ogni anno, una richiesta scritta di rettifica dei dati di sicurezza e continuità in relazione all’anno precedente, fornendo evidenza dei dati che verranno modificati, nonché un’adeguata motivazione a fondamento della stessa richiesta;
- ai sensi dell’articolo 28, comma 16, della RQDG, l’Autorità comunica al soggetto interessato, entro il 30 settembre di ogni anno, l’eventuale autorizzazione alla rettifica dei dati di sicurezza dell’anno precedente;
- ai sensi dell’articolo 28, comma 19, della RQDG, ogni impresa distributtrice ha facoltà di richiedere rettifiche di errori materiali in un periodo di tempo appositamente definito dall’Autorità e reso noto alle imprese distributrici interessate, unitamente ai risultati di previsione dei premi e delle penalità;
- la messa a disposizione dei risultati di previsione dei premi e delle penalità per l’anno 2019 è avvenuta nel periodo 31 marzo – 20 aprile 2022.

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 290/2015/R/gas e 516/2016/R/gas, l’Autorità ha determinato, per il periodo 2014-2019, ai sensi dell’articolo 32, comma 6, della RQDG, i livelli di partenza e i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersioni per le

- imprese distributrici partecipanti al meccanismo incentivante di cui al titolo VII della RQDG;
- con particolare riferimento alla determinazione dei livelli tendenziali per gli impianti interessati da operazioni di interconnessione e separazione, ai sensi dell'articolo 34 della RQDG, l'Autorità ha aggiornato:
 - con la deliberazione 686/2016/R/gas, i livelli tendenziali per il periodo 2014-2019, nei casi di operazioni avvenute nell'anno 2014;
 - con le deliberazioni 75/2019/R/gas e 65/2020/R/gas, i livelli tendenziali per il periodo 2015-2019, nei casi di operazioni avvenute nell'anno 2015;
 - con la deliberazione 163/2020/R/gas come modificata dalla deliberazione 268/2020/R/gas, i livelli tendenziali per il periodo 2016-2019, nei casi di operazioni avvenute nell'anno 2016;
 - con la deliberazione 567/2020/R/gas, i livelli tendenziali per il periodo 2017-2019, nei casi di operazioni avvenute nell'anno 2017;
 - con la deliberazione 596/2021/R/gas, i livelli tendenziali per il periodo 2018-2019, nei casi di operazioni avvenute nell'anno 2018.

CONSIDERATO CHE:

- entro il 30 aprile 2020, le imprese distributrici riportate nella *Tabella A* allegata al presente provvedimento, hanno trasmesso all'Autorità i dati relativi all'anno 2019 sulla base dell'assetto impiantistico risultante dall'Anagrafica territoriale distribuzione gas dell'Autorità nell'anno 2019;
- al fine di verificare la corretta applicazione del meccanismo incentivante previsto per i recuperi di sicurezza, con le deliberazioni 90/2021/E/gas e 377/2021/E/gas, l'Autorità ha approvato lo svolgimento di verifiche ispettive nei confronti di 8 imprese distributrici di gas naturale in relazione agli impianti riportati nella *Tabella B* allegata al presente provvedimento;
- in merito alle attività istruttorie effettuate:
 - dai controlli degli incidenti accaduti sugli impianti di distribuzione per responsabilità dell'impresa distributtrice sono emersi elementi che comportano la riduzione dei premi ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della RQDG;
 - dai controlli dei dati comunicati dalle suddette imprese è emerso il mancato rispetto di alcuni degli obblighi di servizio di cui all'articolo 12, della RQDG, con conseguente perdita dei premi, ai sensi degli articoli 35, comma 4 e 35 comma 5, della RQDG;
 - dai controlli della qualità del gas di cui alle deliberazioni 327/2018/E/gas e 296/2019/E/gas e dalle verifiche ispettive relativamente al pronto intervento di cui alle deliberazioni 74/2019/E/gas e 52/2020/E/gas sono emersi elementi che comportano l'annullamento dei premi ai sensi dell'articolo 35, commi 3 e 4 della RQDG;

- in relazione a quanto indicato nei precedenti punti, nella Tabella C allegata al presente provvedimento sono elencati gli impianti di distribuzione che subiscono la riduzione ovvero l'annullamento dei premi.

CONSIDERATO CHE:

- alcune imprese (2i Rete Gas S.p.A., Centria, Italgas Reti S.p.A. e Unareti S.p.A.) hanno comunicato una nuova configurazione impiantistica per un totale di 16 impianti con validità antecedente all'anno 2019; conseguentemente, a ciascuna impresa e per gli impianti di competenza, è stata comunicata:
 - la determinazione per 7 impianti dei premi e delle penalità 2019 in coerenza con la nuova configurazione (Tabelle 2 e 3 allegate al presente provvedimento);
 - la necessità di ulteriori approfondimenti per 9 impianti in relazione ai meccanismi delle penalità differite ai sensi dell'articolo 33 della RQDG (e in un caso, la riacquisizione dei dati) e conseguente rinvio della determinazione dei premi e delle penalità 2019;
 - la necessità di approfondimenti per tutti i 16 impianti in materia di penalità differite al fine di valutare il possibile impatto sulle annualità 2014-2018;
- con la comunicazione 5 ottobre 2018, 2i Rete Gas S.p.A. ha segnalato un errore materiale nella rendicontazione delle dispersioni su segnalazione di terzi per l'anno 2014 in relazione a 18 impianti di distribuzione con conseguente necessità di rideterminare gli importi dei premi e delle penalità 2014 della componente dispersioni, già determinati con la deliberazione 686/2016/R/gas;
- in relazione agli errori materiali di cui al precedente punto si è proceduto a comunicare all'impresa:
 - la determinazione dei premi e delle penalità 2019 per 17 impianti (Tabelle 2 e 3 allegate al presente provvedimento);
 - il rinvio della determinazione dei premi e delle penalità 2019 per un impianto, Piedimonte San Germano, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti con particolare riferimento al meccanismo delle penalità differite di cui all'articolo 33 della RQDG;
 - la necessità di procedere per tutti i 18 impianti con approfondimenti in materia di penalità differite al fine di valutare il possibile impatto sulle annualità 2015-2018;
 - la rideterminazione dei premi e delle penalità per l'anno 2014 per tutti i 18 impianti con conseguente quantificazione per alcuni impianti degli importi da recuperare in relazione alla componente dispersioni (Tabella 5 allegata al presente provvedimento);
- per l'impianto denominato Creazzo ** Gas Naturale gestito dalla società COOP. Pomilia Gas S.c.r.l. sono in corso, in coerenza con quanto già avvenuto per l'annualità 2018, approfondimenti in relazione ad aspetti inerenti alla gestione impiantistica;

- per l'impianto denominato Ravanusa gestito dalla società Italgas Reti S.p.A. sono necessari ulteriori approfondimenti, in coerenza con quanto già avvenuto per l'annualità 2018, in relazione all'incidente accaduto nel mese di dicembre 2021;
- per 24 impianti di distribuzione gestiti da Italgas, rilevando le medesime circostanze ritenute critiche dall'Autorità con le deliberazioni 163/2020/R/gas, 567/2020/R/gas e 596/2021/R/gas, è stato comunicato all'impresa il rinvio della determinazione dei premi e delle penalità 2019 in quanto:
 - con la sentenza 14 febbraio 2022, n. 348, il TAR Lombardia ha annullato le deliberazioni 163/2020/R/gas e 567/2020/R/gas ;
 - avverso la predetta sentenza l'Autorità ha interposto appello (deliberazione 96/2022/C/gas);
 - in una prospettiva di semplicità ed economicità dell'azione amministrativa, è opportuno procedere solo in esito al predetto giudizio di appello, in base alle statuizioni del Consiglio di Stato;
- in relazione all'impianto Giulianova ** Gas Naturale di Julia Rete Società Unipersonale sono in corso approfondimenti in merito ai dati trasmessi;
- in relazione all'impianto Comune di Travagliato di Azienda Servizi Territoriali S.p.A. sono in corso le attività istruttorie dei premi e delle penalità per l'anno 2019 tenuto conto che recentemente, con la deliberazione 334/2022/R/gas, sono stati determinati i premi e le penalità per l'anno 2018.

CONSIDERATO CHE:

- in data 31 marzo 2022, attraverso l'apposito sistema telematico, sono stati forniti, alle imprese distributrici, i risultati di previsione della determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2019;
- acquisiti tali risultati di previsione dei premi e delle penalità per l'anno 2019, alcune imprese non hanno avanzato contestazioni, trovandoli esatti, e conseguentemente, con la deliberazione 171/2022/R/gas, l'Autorità ha disposto a loro favore un'anticipazione in acconto pari all'80% dell'importo complessivo netto dei premi per l'anno 2019 (saldo algebrico dei premi e delle penalità);
- altre imprese, invece, hanno segnalato di aver commesso errori materiali in fase di comunicazione dei dati dell'anno 2019, avvenuta nel 2020;
- ai sensi della RQDG, le suddette imprese distributrici, nella finestra di tempo 31 marzo – 20 aprile 2022, hanno motivato le richieste di rettifica di errori materiali, ottenendo quindi la possibilità di rettificare i dati errati relativi ai premi e alla penalità 2019;
- il Direttore della Direzione Infrastrutture, in qualità di responsabile del procedimento, ha poi comunicato alle imprese distributrici interessate le complessive risultanze istruttorie in relazione alla determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2019 e, nel caso di 2i Rete Gas S.p.A., anche la rideterminazione dei premi e delle penalità relativi alla componente dispersioni dell'anno 2014, già determinati con la deliberazione 686/2016/R/gas;

- a seguito dell'invio delle risultanze istruttorie sono pervenute, in data 14 luglio 2022, da parte dell'impresa Ascoli Reti Gas S.r.l. osservazioni alle suddette risultanze istruttorie in corso di valutazione da parte degli Uffici.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alle nuove configurazioni impiantistiche, con validità antecedente all'anno 2019, comunicate dalle imprese 2i Rete Gas S.p.A., Centria, Italgas Reti S.p.A. e Unareti S.p.A.:
 - determinare i premi e le penalità per l'anno 2019 per 7 impianti come indicato nelle Tabella 2 e 3 allegate al presente provvedimento;
 - effettuare ulteriori approfondimenti per i rimanenti 9 in relazione ai meccanismi delle penalità differite ai sensi dell'articolo 33 della RQDG i cui effetti si dispiegano fino all'anno 2019 (e in un caso, la riacquisizione dei dati) rinviando la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2019 a successivo provvedimento (Tabella D allegata al presente provvedimento);
 - in relazione ai suddetti 16 impianti procedere con approfondimenti in materia di penalità differite relativamente alle annualità 2014-2018 (Tabella E allegata al presente provvedimento);
- in relazione agli errori materiali riguardo alle dispersioni su segnalazione di terzi per l'anno 2014 evidenziati da 2i Rete Gas S.p.A. nella comunicazione 5 ottobre 2018:
 - procedere con la determinazione dei premi e delle penalità 2019 per 17 impianti secondo quanto riportato nella Tabella 2 e 3 allegate al presente provvedimento;
 - rinviare la determinazione dei premi e delle penalità 2019 per un impianto, denominato Piedimonte San Germano, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti con particolare riferimento al meccanismo delle penalità differite di cui all'articolo 33 della RQDG (Tabella D allegata al presente provvedimento);
 - procedere con approfondimenti per i suddetti 18 impianti in materia di penalità differite relative alle annualità 2014-2018 (Tabella E allegata al presente provvedimento);
 - per tutti i 18 impianti procedere alla rideterminazione dei premi e delle penalità per l'anno 2014, secondo quanto riportato nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento, con conseguente quantificazione, per alcuni impianti, degli importi da recuperare in relazione alla componente dispersioni;
- rinviare la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2019 (Tabella D allegata al presente provvedimento), per i seguenti impianti:
 - impianto denominato Creazzo ** Gas Naturale gestito dalla società COOP. Pomilia Gas S.c.r.l., nelle more degli approfondimenti in corso, in coerenza con quanto già avvenuto per l'annualità 2018,

- impianto denominato Ravanusa gestito dalla società Italgas Reti S.p.A. in coerenza con quanto già avvenuto per l'annualità 2018, in relazione all'incidente accaduto nel mese di dicembre 2021;
- impianto denominato Giulianova ** Gas Naturale di Julia Rete Società Unipersonale nelle more degli approfondimenti in corso;
- impianto denominato Comune di Travagliato di Azienda Servizi Territoriali S.p.A. nelle more delle valutazioni ancora in corso;
- impianto di Ascoli Piceno di Ascoli Reti Gas S.r.l. nelle more delle valutazioni attualmente in corso;
- con riferimento a 24 impianti di distribuzione gestiti da Italgas, rilevando le medesime circostanze ritenute critiche dall'Autorità con le deliberazioni 163/2020/R/gas, 567/2020/R/gas, rinviare la determinazione dei premi e delle penalità relative all'anno 2019 (Tabella D, allegata al presente provvedimento), solo in esito al giudizio relativo all'appello interposto con deliberazione 96/2022/C/gas, in base alle statuizioni del Consiglio di Stato.

RITENUTO CHE:

- le argomentazioni e motivazioni svolte dagli Uffici nel corso dell'istruttoria e in particolare nelle comunicazioni delle risultanze istruttorie siano interamente condivisibili e debbano pertanto intendersi qui interamente riprodotte e vevoli;
- sia necessario aggiornare:
 - i livelli tendenziali per il 2019 per gli impianti interessati da modifiche con validità a partire dal 2019, ai sensi dell'articolo 34 della RQDG, secondo quanto riportato in Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
 - i livelli tendenziali 2014-2019 per gli impianti interessati da modifiche con validità antecedente all'anno 2019, alla luce della nuova configurazione impiantistica, secondo quanto riportato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
- siano accoglibili le richieste di rettifica ai sensi dell'articolo 28, comma 19 della RQDG per errori materiali contenuti nella comunicazione all'Autorità dei dati per l'anno 2019;
- i premi e le penalità per le imprese distributrici, per l'anno 2019, debbano essere determinati così come indicato nelle Tabelle 2 e 3 allegate al presente provvedimento;
- debba essere corrisposto il pagamento dei premi per l'anno 2019 di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento e che tale pagamento debba essere effettuato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento;
- il pagamento delle penalità di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento, debba essere effettuato dalle imprese distributrici entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- i premi e le penalità di 2i Rete Gas S.p.A. relativi alla componente dispersioni, per l'anno 2014, già determinati con la deliberazione 686/2016/R/gas, debbano

- essere rideterminati nei termini di cui alla Tabella 5, allegata al presente provvedimento;
- 2i Rete Gas S.p.A. debba corrispondere alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, gli importi di cui al precedente alinea contestualmente alla regolazione dei premi relativi all'anno 2019;
 - la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2019 debba essere rinviata a successivo provvedimento per le imprese e gli impianti indicati nella Tabella D, allegata al presente provvedimento

DELIBERA

1. di aggiornare i livelli tendenziali, per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 34, della RQDG, per gli impianti interessati da modifiche con validità a partire dall'anno 2019, nonché i livelli tendenziali 2014-2019 per gli impianti modificati con validità antecedente all'anno 2019 alla luce della nuova configurazione impiantistica, secondo quanto riportato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di determinare i premi e le penalità, per l'anno 2019, indicati alle Tabelle 2, 3 allegate al presente provvedimento;
3. di dare mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di provvedere al pagamento dei restanti premi per l'anno 2019 indicati alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento, ovvero al netto di quanto già corrisposto alle imprese che hanno dato il proprio benessere ai sensi della deliberazione 171/2022/R/gas, entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
4. di fissare a 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il termine per il versamento delle penalità per l'anno 2019, indicate nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento, da parte delle imprese distributrici, a favore del Conto per la qualità dei servizi gas;
5. di rideterminare i premi e le penalità per l'anno 2014 relativi alla componente dispersioni, già approvati con la deliberazione 686/2016/R/gas, nei confronti di 2i Rete Gas S.p.A., secondo quanto riportato nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento;
6. con riferimento alla rideterminazione di cui al precedente punto 5, di dare mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di provvedere al pagamento dei restanti premi per l'anno 2019 indicati nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento, al netto di quanto già corrisposto ai sensi della deliberazione 171/2022/R/GAS, nonché al netto degli importi indicati nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento (colonna denominata “*Importo da versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali contestualmente alla regolazione dei premi e alle penalità relativi all'anno 2019 [€]*”) entro il termine del mese successivo a quello

- di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
7. la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2019 è rinviata a successivo provvedimento per le imprese e gli impianti indicati nella Tabella D, allegata al presente provvedimento;
 8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 agosto 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini